

sione, non rimane che far voti perchè il Governo emani nel più breve termine possibile un provvedimento vivamente atteso, che colmerà una lacuna e che darà all'Italia, anche in questo campo, il posto che merita.

La riforma della legge dovrà naturalmente portare ad un nuovo ordinamento dell'ufficio, in quanto questo dovrà esser messo in condizioni di poter adempiere alle nuove e più gravi mansioni che la nuova legge gli affiderà, quali presumibilmente l'esame sulle novità delle invenzioni e dei marchi, la speciale tutela dei modelli d'utilità, ecc. Se la scarsità dei mezzi ha enormemente influito sul cattivo andamento del passato, ogni preoccupazione finanziaria al riguardo sarebbe oggi fuori posto ed errata: come giustamente osservava il camerata onorevole Giarratana l'ufficio potrebbe anche diventare redditizio; ad ogni modo se un migliore attrezzamento dell'ufficio ingenererà necessariamente una maggiore spesa, è fuori dubbio che tale maggiore onere sarà ampiamente compensato dal maggiore introito che il più sollecito funzionamento apporterà, dato l'incremento che verrà a risultare come conseguenza del beneficio che gli interessati risentiranno da una conveniente sistemazione dei servizi.

Onorevoli camerati, gli argomenti da me trattati, anche se troppo rapidamente, dimostrano la necessità di una sempre maggiore valorizzazione di organismi tipici, caratteristici, creati dalla rivoluzione; e l'importanza che il Ministero delle Corporazioni, nella cui sfera d'azione si muovono Sindacati di professionisti ed artisti, Istituti di legislazione e cooperazione sociale, Società degli autori ed editori, Ufficio della proprietà intellettuale, Scuole di perfezionamento di scienze corporative, va sempre più acquistando, nel campo della cultura fascista, anche per merito ed influsso personale, è doveroso riconoscerlo, del Ministro Bottai. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Rinvio d'interrogazione.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiedo che lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Angelini, già annunciata, sulla clausola della franchigia obbligatoria in materia di assicurazione grandine, sia rinviata ad otto giorni.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930: 1º) Accordo concernente varie questioni finanziarie; 2º) Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco; (1113)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi. (*Modificato dal Senato*); (1121-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante variazioni nella ripartizione dei fondi destinati alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie; (1166)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, concernente la costituzione di un « Fondo speciale di garanzia » per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese; (1173)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1455, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese; (1174)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi mercantili a scafo metallico; (1176)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente provvedimenti per i titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale; (1186)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta modificazioni ai Regi decreti-legge 17 settembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414, riguardanti la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti. (1189)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).